



# **CITTÀ DI POMEZIA**

**Città Metropolitana di Roma Capitale**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E SU AREE PRIVATE, PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Testo Coordinato Approvato con Deliberazione di Consiglio

Comunale nr. 6 del 19/02/2019

## Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	6
Art. 2 - Ambito di applicazione	6
Art. 2 bis – Assegnazione di Aree pubbliche per lo sfruttamento pubblicitario-Concessione	6
Art. 3 - Classificazione del Comune	7
Art. 4 - Zonizzazione – suddivisione del territorio comunale	7
Art. 5 - Definizione dei mezzi pubblicitari	7
Art. 6 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	9
Art. 7 - Piano generale degli impianti	10
Art. 8 - Caratteristiche generali degli impianti	10
Art. 9 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza	11
Art. 10 - Distanze	12
Art. 11 - Limitazioni e divieti	12
Art. 11-bis –Contenuto del messaggio pubblicitario	15
CAPO II - PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	15
Art. 12 - Autorizzazioni	15
Art. 13 - Installazione di mezzi pubblicitari soggetti a SCIA	17
Art. 14 - Caratteristiche ed installazione di insegne di esercizio, targhe professionali e di altre tipologie assimilabili	18
Art. 15 - Installazione di mezzi pubblicitari soggetti ad Autorizzazione	20
Art. 16 - Casi di esenzione dall'autorizzazione o dalla SCIA	21
Art. 17 - Pubblicita' varia	21

Art. 18 - Termini per il rilascio dell' Autorizzazione	25
Art. 19 - Durata e rinnovo dell' Autorizzazione	26
Art. 20 - Rimozione della pubblicità alla scadenza dell' autorizzazione	26
Art. 21 - Obblighi del titolare di Autorizzazione/Scia	26
Art. 22 - Manutenzione e sicurezza	27
Art. 23 - Targhette di identificazione	28
Art. 24 - Decadenza dell' Autorizzazione	29
Art. 25 - Revoca dell' Autorizzazione	29
Art. 26 - Anticipata rimozione per ordine del comune	30
Art. 27 - Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità	30
Art. 28 - Adattamento delle forme pubblicitarie	30
PARTE II	32
DISCIPLINA PER L' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' , PER L' EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L' AFFISSIONE DEGLI ANNUNCI FUNEBRI SUGLI SPAZI COMUNALI	32
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	32
Art. 29 – Oggetto e ambito di applicazione	32
Art. 30 – Categoria delle località	33
Art. 31 – Tariffe	33
Art. 32 – Forme di gestione del servizio	34
Art. 33 – Funzionario Responsabile	34
CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ	34
Art. 34 – Presupposto dell' imposta	34
Art. 35 – Soggetto passivo	35

Art. 36 – Computo della superficie tassabile	35
Art. 37 – Modalità di applicazione dell'imposta	36
Art. 38 – Applicazione maggiorazioni e riduzione imposta	40
Art. 39 – Pubblicità luminosa e illuminata	40
Art. 40 – Dichiarazione d'imposta	40
Art. 41 – Casi di omessa dichiarazione	41
Art. 42 – Pagamento dell'imposta	42
Art. 43 – Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali	42
Art. 44 – Riduzioni di imposta	42
Art. 45 – Esenzioni dall'imposta	43
<b>CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	<b>45</b>
Art. 46 – Istituzione e finalità del servizio	45
Art. 47- Spazi per l'affissione	45
Art. 48 – Soggetto passivo	45
Art. 49 – Modalità per le pubbliche affissioni	46
Art. 50 – Affissioni di urgenza – festive – notturne	48
Art. 51 – Diritti sulle pubbliche affissioni	48
Art. 52 – Misura del diritto	49
Art. 53 – Pagamento del diritto	49
Art. 54 – Riduzioni del diritto	49
Art. 55 – Esenzioni dal diritto	50
Art. 56 – Oneri per la rimozione dei manifesti	50
<b>CAPO IV – AFFISSIONI FUNEBRI</b>	<b>51</b>

Art. 57 – Oggetto e ambito di applicazione	51
Art. 58 – Luoghi di affissione	51
Art. 59 – Modalità di affissione e defissione	51
Art. 60 – Divieto di pubblicità	53
Art. 61 – Pagamento del diritto	54
Art. 62 – Sanzioni	54
<b>CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI</b>	<b>55</b>
Art. 63 – Rimborsi	55
Art. 64 – Rettifica ed accertamento d’ufficio	55
Art. 65 – Sanzioni tributarie	55
Art. 66 – Ravvedimento	56
Art. 67 – Sanzioni amministrative	56
Art. 68 – Interessi	58
Art. 69 – Riscossione coattiva	58
Art. 70 – Contenzioso	58
Art. 71 – Disposizioni finali e transitorie	59

**ALLEGATI:**

1. PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI – Testo Coordinato
2. LOCALITA’ APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità, del servizio delle pubbliche affissioni nel territorio del Comune di Pomezia, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché l'applicazione e la riscossione della relativa imposta.
- 2) Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio comunale.
- 3) Le tipologie di impianti non previste dal presente Regolamento e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) non sono ammesse.
- 4) Ai fini del presente Regolamento, la nozione di “**centro abitato**” utile per l'individuazione dell'Ente legittimato al rilascio delle autorizzazioni, è quella fornita dal D.lgs. 285/92.

### Art. 2 - Ambito di applicazione

- 1) Sotto la denominazione di pubblicità è compresa la diffusione o esposizione di messaggi visivi o acustici, eseguita mediante insegne, preinsegne, iscrizioni, cartelli, targhe, volantini, automezzi, striscioni e di altri mezzi similari, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.
- 2) Sotto la denominazione di pubbliche affissioni è compresa l'esposizione nell'ambito del territorio comunale di manifesti di qualunque materia costituiti, esposti a cura del Comune negli appositi spazi ad essi riservati.

### Art. 2 bis – Assegnazione di Aree pubbliche per lo sfruttamento pubblicitario-Concessione

- 3) Il Comune può concedere lo sfruttamento pubblicitario delle posizioni su suolo pubblico risultanti dal Piano, anche per lotti;

- 4) La Concessione viene rilasciata, di norma, a seguito dell'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica. In caso di assegnazione per lotti, la loro composizione verrà stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità. Le condizioni e i criteri di aggiudicazione verranno fissati nei documenti di gara.
- 5) Le funzioni di controllo, coordinamento e vigilanza interne al Comune saranno espletate da parte del competente Settore, di concerto con gli addetti al Corpo di Polizia Locale.

### **Art. 3 - Classificazione del Comune**

- 1) Ai fini dell'applicazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, il Comune di Pomezia, in conformità a quanto disposto dall'Art. 2 del Decreto legislativo N. 507/93, rientra nella III° classe impositiva.

### **Art. 4 - Zonizzazione – suddivisione del territorio comunale**

- 1) Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, il territorio del Comune di Pomezia è suddiviso nelle seguenti zone omogenee : "A" e "B" come previsto dall'Art. 3 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

### **Art. 5 - Definizione dei mezzi pubblicitari**

Si definisce:

- 1) **Insegna d'esercizio**: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa; può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- 2) **Cartello**: un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

- 3) **Preinsegna:** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.; non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.
- 4) **Sorgente luminosa:** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- 5) **Manifesto:** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari; non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
- 6) **Striscione, locandina e stendardo:** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; può essere luminoso per luce indiretta.
- 7) **Impianto pubblicitario di servizio:** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- 8) **Impianto di pubblicità o propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- 9) Nel termine generico "**Altri mezzi pubblicitari**" del presente Regolamento, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: gli striscioni, le locandine, gli stendardi, gli impianti pubblicitari di servizio, gli impianti di pubblicità o propaganda e la decordinamica su trasporto pubblico.



## **Art. 6 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari**

- 1) Agli effetti del presente capo, si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n.495, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada") e successive modificazioni, ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni.
- 2) Gli impianti pubblicitari vengono classificati in impianti permanenti o fissi e impianti temporanei così come definiti dall'Art. 4 del Piano Generale degli Impianti pubblicitari. L'esposizione di gonfaloni è consentita unicamente in occasione di manifestazioni e spettacoli non aventi fine di lucro; le locandine sono consentite anche per iniziative commerciali. E' consentita l'installazione di striscioni, anche per iniziative commerciali e spettacoli, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione e comunque con durata non superiore a quella stabilita nell'autorizzazione.
- 3) I mezzi pittorici, installati a filo fabbricato o su ponteggi o recinzioni di cantiere, sono caratterizzati dalla loro grande superficie che non può essere inferiore a 18 (diciotto) metri quadrati. L'autorizzazione alla loro installazione ha validità per il periodo indicato nella concessione di suolo pubblico per il ponteggio, ovvero, se il ponteggio è installato in proprietà privata, fino alla conclusione dei lavori.
- 4) Per i mezzi pittorici da installare a filo fabbricato, in assenza di ponteggio, ai fini dell'autorizzazione, è necessario il nulla osta da parte del proprietario dell'immobile ovvero dell'Amministratore del condominio, se presente, ovvero, in caso di multiproprietà, dei singoli condomini.
- 5) Per quanto riguarda i mezzi pubblicitari posti sui ponteggi dei cantieri edili, diversi dai mezzi pubblicitari pittorici, relativi alle ditte operanti negli stessi cantieri, o ad essi correlati, quali ad esempio agenzie immobiliari che operano sull'immobile o attività commerciali temporaneamente coperte da installazioni, impalcature o altro, è ammessa una superficie massima di 6 (sei) metri quadrati complessivi per ciascun soggetto pubblicizzato.
- 6) La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 63.000 unità registrata al 31/12/2016, non deve essere inferiore a mq. 1.134.

Tale superficie minima deve essere periodicamente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

### **Art. 7 - Piano generale degli impianti**

- 1) La tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni da installare nel territorio comunale è disciplinata dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento.
- 2) Il Piano disciplina la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico e può essere adeguato o modificato per effetto di successive variazioni nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra rilevante modificazione della struttura urbanistica del territorio.

### **Art. 8 - Caratteristiche generali degli impianti**

- 1) La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano e di migliorare l'immagine della città, tenendo altresì presente la solidità e la durevolezza nonché la facilità di pulizia e di manutenzione degli elementi stessi.
- 2) Le cornici, ove previste, devono essere conformi di colore grigio RAL 7011 per le nuove autorizzazioni.
- 3) E' vietata la collocazione dei mezzi che determinino contrasto con le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche e dovranno essere salvaguardati tutti gli edifici di particolare interesse storico-ambientale, murature o parti di esse di pregio e di rilevante interesse.

- 4) Le targhe indicanti attività professionali, mestieri ed attività in genere devono essere collocate sul portone di ingresso dell'edificio o accanto ad esso e nel caso di ubicazioni di più targhe, queste vanno collocate in appositi porta-targhe multipli da installare all'ingresso principale dell'edificio.
- 5) E' consentita la pubblicità in vetrofanie sulle finestre dei locali pertinenti l'attività.
- 6) L'installazione di mezzi pubblicitari luminosi a cassonetto o a plafoni è consentita nei sovrapposti o in appositi vani laterali, purché questa venga realizzata in modo tale che si armonizzi con il carattere dell'edificio.
- 7) L'elemento pubblicitario illuminato di luce propria o da sorgente luminosa esterna o interna, non deve in alcun caso creare disturbo alla visibilità viaria e il sistema di illuminazione deve essere conforme a tutte le specifiche norme in materia e in particolare alla L.R. 13/04/2000 n. 23.
- 8) La sporgenza dei mezzi pubblicitari a bandiera murali non potrà essere superiore a cm. 90 (novanta) dal filo del muro a condizione che, in ogni caso, non si superino i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede e l'altezza dal suolo non dovrà essere inferiore a mt. 3 (tre); potranno essere consentite deroghe quando non sussista pericolo per la sicurezza e la incolumità pubblica e sia stata accertata l'impossibilità di una diversa collocazione. Non esistono limiti di sporgenza in caso di proprietà privata non soggetta a servitù di pubblico passaggio.
- 9) Ogni impianto autorizzato ed installato non deve in nessun caso, e senza nessuna deroga, costituire barriera architettonica o visiva a svantaggio dei pedoni

### **Art. 9 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza**

- 1) L'installazione di cartelli, di insegne di esercizio e di qualsiasi altro mezzo pubblicitario fuori dal "Centro Abitato" deve rispettare le norme previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, come disciplinato dall'Art. 2 comma 3 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
- 2) Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di qualsiasi altro mezzo pubblicitario entro il "Centro Abitato" è autorizzato ed effettuato nel rispetto dei parametri definiti dal

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari che determina, per ogni tipologia di impianto, le caratteristiche, le dimensioni ed il corretto posizionamento. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le misure riportate nel Piano, come descritte nell'Abaco Generale e nell'Abaco specifico.

### **Art. 10 - Distanze**

- 1) Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime stabilite dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada nonché dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
- 2) L'installazione degli impianti pubblicitari e delle insegne d'esercizio all'interno del centro abitato, deve essere eseguita nel rispetto dei parametri distributivi indicati nell'Abaco Generale e nell'Abaco Specifico di cui al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

### **Art. 11 - Limitazioni e divieti**

Sono previste le seguenti limitazioni e divieti.

- 1) E' vietata la collocazione di impianti pubblicitari ed insegne d'esercizio sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali; il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti beni. Lungo le strade site in ambito o in prossimità di beni tutelati come beni culturali è vietata la collocazione degli impianti pubblicitari e delle insegne d'esercizio.
- 2) L'autorizzazione è subordinata al nulla osta da parte della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati. Nei cantieri non è consentita l'affissione sulle recinzioni e/o su steccati/lamiere ondulate.
- 3) In caso di utilizzo di ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione di beni tutelati come beni culturali, ai fini pubblicitari, il soprintendente rilascia nulla osta o

assenso per i fini pubblicitari della copertura. In caso di assenso è vietata l'esposizione del mezzo pubblicitario per un periodo superiore alla durata dei lavori.

- 4) L'installazione di impianti pubblicitari su aree destinate a verde pubblico è limitata ai soli manufatti dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde nella superficie massima pari a 80x80cm ed agli impianti di pubblica affissione nelle limitazioni dimensionali previste dalle singole schede di abaco di cui al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
- 5) E' vietato utilizzare alberi come supporti pubblicitari. In ambito ed in prossimità di beni paesaggistici è vietato collocare cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'Amministrazione competente.
- 6) Lungo le strade site in ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici, è vietato collocare cartelli, insegne od altri mezzi pubblicitari, salvo parere favorevole da parte dell'Amministrazione competente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici delle aree soggette a tutela.
- 7) E' vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale o delle reti tecnologiche in genere come supporti pubblicitari.
- 8) Nelle stazioni di servizio gli impianti pubblicitari non devono rispettare le limitazioni inerenti le distanze.
- 9) Relativamente all'installazione di impianti pubblicitari all'interno di aree adibite a parcheggio pubblico:
  - è vietata l'installazione lungo il fronte stradale;
  - l'impianto deve essere posizionato ad una distanza non inferiore a mt. 5 da ogni accesso del parcheggio;
  - l'impianto deve essere posizionato ad una distanza non inferiore a mt.1 (da entrambi i lati) dai segnali stradali esistenti nel parcheggio ;
  - la superficie massima disponibile per ogni lato perimetrale del parcheggio è pari al 50% della lunghezza del lato stesso;
  - il formato massimo ammissibile è pari a cm 600 x 300.

- 10)** Gli impianti pubblicitari e le insegne d'esercizio devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
- 11)** L'uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale ad evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità.
- 12)** Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere e delle insegne deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.
- 13)** Gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a 1,20 metri.
- 14)** E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) ed insegne d'esercizio in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sui ponti e sottoponti non ferroviari, sulle recinzioni, sui cavalcavia stradali e loro banchine, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
- 15)** Gli impianti posati diagonalmente rispetto all'asse strada devono rispettare le prescrizioni relative agli impianti posti ortogonalmente previste nell'Abaco Generale e Specifico degli Impianti Pubblicitari.
- 16)** Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal Piano Generale degli Impianti.
- 17)** L'insegna non potrà in nessun caso cancellare gli elementi decorativi presenti in facciata, né trasformare l'immagine complessiva della stessa. Le cornici in pietra e gli stipiti delle aperture non possono essere interrotte dall'insegna.
- 18)** E' vietato collocare insegne d'esercizio sui parapetti di balconi, nelle arcate frontali e di testa dei portici.

- 19) Nelle lunette soprapporta dotate di griglie di ferro battuto non è consentito l'inserimento di insegne; è altresì vietato l'inserimento di pannelli di fondo e supporti di chiusura di lunette, rostri e soprapporta.
- 20) Le insegne frontali devono essere collocate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave; nel caso le dimensioni della vetrina o della porta non consentano l'inserimento dell'insegna, questa può essere collocata al di sopra dell'architrave.
- 21) Sono vietate tutte le tipologie di impianti non previsti dal presente Regolamento e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
- 22) Sono esclusi dall'Autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata gli interventi di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

### **Art. 11-bis –Contenuto del messaggio pubblicitario**

- 1) E' vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto rappresenti la mercificazione del corpo oppure contenga disparità di genere, veicoli messaggi sessisti o violenti.
- 2) E' altresì vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto sia lesivo del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, delle abilità fisiche e psichiche.
- 3) E' altresì vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto promuova il gioco d'azzardo.

## **CAPO II - PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

### **Art. 12 - Autorizzazioni**

- 1) E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la prescritta autorizzazione.
- 2) Entro il centro abitato, la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, è soggetta, in ogni caso, all'autorizzazione del Comune, salvo il preventivo nulla-osta

tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la strada è statale, regionale o provinciale.

- 3) Lungo o in vista delle strade statali, regionali o provinciali ricadenti al di fuori del centro abitato, l'autorizzazione è rilasciata dall'ente proprietario della strada.
- 4) Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando sono visibili sulla strada, la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.
- 5) Le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
- 6) L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti, compresi i regolamenti condominiali, ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni/nulla osta di competenza di altre Autorità o Enti o soggetti privati.
- 7) L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile, mediante presentazione di istanza da richiedere almeno 90 giorni prima della scadenza.
- 8) L'installazione dei mezzi pubblicitari, completi di struttura e messaggio pubblicitario autorizzato, nonché di targhetta identificativa, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di rilascio della concessione/autorizzazione, pena la decadenza della stessa.
- 9) Nell'effettuazione della pubblicità conto terzi, se lo spazio pubblicitario dei cartelli non è stato ancora attribuito, il titolare del mezzo è comunque tenuto all'installazione del relativo pannello pubblicitario del formato autorizzato, completandolo con messaggi finalizzati a richiamare la disponibilità dello stesso (per es. "spazio libero" o "per questa pubblicità rivolgersi a..." ecc.) ed è tenuto al pagamento della relativa imposta di pubblicità. In ogni caso, sul suddetto pannello non possono comparire riferimenti di altri soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, e la revoca dell'autorizzazione".
- 10) Su richiesta motivata del soggetto interessato, da presentare almeno 10 giorni prima della scadenza, potrà essere concessa un'eventuale proroga del termine di installazione non superiore a 30 giorni, scaduti i quali il provvedimento in ogni caso decade.
- 11) Le autorizzazioni emesse dall'Ente sono sempre e comunque revocabili in qualunque



momento, previo avviso all'interessato, per sopravvenuti motivi di opportunità o di legittimità.

- 12) Le autorizzazioni sono strettamente personali e non possono essere cedute se non nei casi di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda, fusione, scissione, trasformazione di società.
- 13) In caso di contenzioso aperto con l'Ente, il richiedente non riceverà nuove autorizzazioni fino alla definizione del contenzioso stesso.
- 14) Le autorizzazioni alle installazioni di mezzi pubblicitari adiacenti a balconi e terrazzi, debbono essere rilasciate previa verifica che sia rispettata la distanza minima tale da garantire la sicurezza di terzi, da valutare anche in relazione al fascio di luce proiettato su proprietà altrui.

### **Art. 13 - Installazione di mezzi pubblicitari soggetti a SCIA**

- 1) La SCIA (segnalazione certificata inizio attività) è richiesta per l'installazione o collocazione dei seguenti mezzi pubblicitari:
  - insegne d'esercizio;
  - targhe professionali o di esercizio;
  - vetrofanie;
  - pubblicità veicolare conto proprio e conto terzi e decordinamica su trasporto pubblico;
  - distribuzione di volantini su strade aree pubbliche o su aree private, esterne e visibili dall'area pubblica;
  - Altre tipologie di pubblicità assimilabili a quelle suesposte.
- 2) La SCIA deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica tramite il Portale SUAP, compilando il modello predisposto in ogni parte e completo della documentazione richiesta. Il modello è reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.
- 3) La ricevuta di presentazione della SCIA è valida per l'inizio immediato dell'attività. Entro 60 giorni dal ricevimento della stessa l'Amministrazione verifica la sussistenza o meno dei requisiti. In caso di esito negativo l'Amministrazione adotta i dovuti provvedimenti per

vietare la prosecuzione dell'attività e per rimuovere eventuali effetti dannosi, fatta salva la possibilità di conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine non inferiore a 30 giorni.

- 4) La modifica dei mezzi pubblicitari esposti, o la modifica della titolarità dell'attività comportano la presentazione di una nuova SCIA.
- 5) La variazione del solo messaggio pubblicitario ove non cambino la titolarità, l'ubicazione, la superficie esposta o la tipologia, è soggetta a comunicazione.
- 6) La SCIA deve attestare la conformità al Regolamento, al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di attuazione.

#### **Art. 14 - Caratteristiche ed installazione di insegne di esercizio, targhe professionali e di altre tipologie assimilabili**

- 1) Si definiscono insegne di esercizio i manufatti di proprietà privata (opachi, luminosi o illuminati da faretti), installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recanti scritte e completati eventualmente da simboli, marchi e denominazione della Ditta e dell'Azienda rappresentata.
- 2) Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in:
  - a) insegna frontale del tipo monofacciale;
  - b) insegna su tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività a cui si riferiscono;
  - c) insegna collocata su supporto proprio;
  - d) insegna a bandiera.

Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono.

- 3) Rientrano nel novero delle insegne di esercizio anche:
  - a) avvisi al pubblico superiori al metro quadro quando sono installati nella sede

dell'attività;

- b) targhe professionali: manufatti rigidi, opachi, monofacciali, di superficie non superiore ai 1 mq. installati all'ingresso della sede dell'attività alla quale si riferisce;
  - c) stendardi (se utilizzati come insegna di esercizio): manufatti bifacciali opachi, bidimensionali, realizzati in stoffe e privi di rigidità;
  - d) vetrofanie: manufatti in pellicola adesiva da apporre su vetrina;
  - e) pubblicità effettuata con veicoli (in conto proprio): manufatti monofacciali non luminosi installati su autovetture ad uso privato ed a titolo non oneroso, utilizzate per il trasporto di persone o cose dell'attività cui si riferiscono;
  - f) monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche.
- 4) La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengono idonei compatibilmente con un corretto inserimento architettonico secondo i parametri stabiliti dal vigente Regolamento Edilizio. I materiali impiegati per le insegne pubblicitarie dovranno essere resistenti agli agenti atmosferici.
- 5) La dimensione dell'insegna dovrà essere opportunamente relazionata e tale da non alterare le caratteristiche dell'edificio, nonché, proporzionata alle misure della vetrina che la supporta ed alle dimensioni della sede stradale. Le insegne non dovranno superare nella dimensione orizzontale il 15% per lato della larghezza netta della porta o vetrina sottostante e dovranno essere posizionate in modo simmetrico; tale eccedenza non può essere utilizzata nel caso di unica insegna su più porte o vetrine, nel senso che una tale eventuale insegna deve essere ricompresa nei limiti laterali della prima e dell'ultima porta o vetrina;
- 6) Le insegne d'esercizio frontali, ad esclusione delle vetrofanie, sono ammesse solo al piano terra, salvo per edifici di carattere industriale o analogo quali capannoni o simili. Eventuali collocazioni potranno essere concesse previo parere da parte dell'ufficio Edilizia Privata e comunque in armonia con il fronte dell'edificio;
- 7) Ripetitività del messaggio:

- a) L'uso di messaggi riproposti su più insegne deve essere contenuto;
  - b) Non sono consentite aggregazioni di insegne dai colori e dai contenuti differenti anche qualora sia necessario pubblicizzare marche dei prodotti distribuiti;
  - c) La richiesta di installazioni di insegne coordinate deve essere presentata nel loro insieme;
  - d) L'uso di diverse tipologie di insegne (es. vetrofanie, cassonetti e standardi) per uno stesso esercizio deve essere anch'esso coordinato;
- 8) Insegne speciali:
- a) Sono sempre rispettate specifiche normative di legge che definiscano insegne obbligatorie; in particolare per dare visibilità al servizio pubblico garantito dalle farmacie, sono consentite, insegne luminose a forma di croce, anche "a bandiera", delle dimensioni massime di mq. 1 a prescindere dalla zona;
- 9) E' obbligatoria la perfetta manutenzione ed efficienza dell'intera insegna, specie per quelle luminose, che devono mantenere illuminate tutte le lettere.

### **Art. 15 - Installazione di mezzi pubblicitari soggetti ad Autorizzazione**

- 1) L'installazione di mezzi pubblicitari e l'esecuzione della pubblicità sono soggette ad autorizzazione, ad esclusione dei casi previsti dagli artt. 13 e 16;
- 2) Le domande di autorizzazione, voltura dell'autorizzazione, le variazioni così come previste dai successivi commi, presentate dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari iscritti alla C.C.I.A.A., devono essere prodotte, a pena di improcedibilità, nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo ed essere redatte utilizzando esclusivamente la modalità telematica tramite il Portale SUAP, compilando il modello predisposto in ogni parte e completo della documentazione richiesta. Il modello è reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.
- 3) Nei casi di cessione o affitto di azienda, fusione, scissione, trasformazione di società, in cui non avvenga alcuna modificazione dell'impianto autorizzato relativamente alle dimensioni, all'ubicazione e al messaggio pubblicitario, ma vi sia soltanto un diverso soggetto passivo

titolare della pubblicità, la voltura dell'autorizzazione avviene mediante presentazione di una nuova istanza, da parte del nuovo intestatario, unitamente alla dichiarazione che il mezzo pubblicitario esistente è conforme a quello autorizzato.

- 4) In caso di variazione della superficie esposta, delle caratteristiche e delle dimensioni dell'impianto, è necessario richiedere una nuova autorizzazione.
- 5) La variazione del solo messaggio pubblicitario ove non cambino la titolarità, l'ubicazione, la superficie esposta o la tipologia, è soggetta a comunicazione.
- 6) L'autorizzazione è negata in caso di morosità nel pagamento dell'imposta di pubblicità e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.
- 7) Il documento di autorizzazione viene trasmesso a mezzo PEC alla società richiedente.
- 8) Il documento di autorizzazione va custodito presso il luogo di esercizio, o presso la sede dell'intestatario stesso, e deve essere esibito su richiesta del personale addetto ai controlli.

### **Art. 16 - Casi di esenzione dall'autorizzazione o dalla SCIA**

- 1) L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione o SCIA ed è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta, nei seguenti casi:
  - a) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli stadi, gli impianti sportivi, i centri commerciali, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico.
  - b) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine.
  - c) pubblicità fonica.
  - d) marchi apposti su maniglie, su vetri e porte, nonché tappeti con scritte e marchi posti all'ingresso dei locali, anche se visibili dalla strada.

### **Art. 17 - Pubblicità varia**

### **1) Pubblicità fonica:**

- a) La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.
- b) La pubblicità fonica entro i centri abitati può essere effettuata nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra è possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, politico, religioso e simili.
- c) E' comunque vietata la pubblicità sonora nel centro storico, nelle strade e nelle vie adiacenti alla casa di cura Sant'Anna e ad eventuali altre strutture simili, salve le ipotesi previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.
- d) Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della L. 130/75.

### **2) Volantinaggio:**

- a) Il volantinaggio è consentito sul territorio comunale nelle sole forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario, quando non vi ostino motivi di viabilità, di decoro o di opportunità in relazione al servizio di rimozione dei rifiuti.
- b) E' vietata in tutto il territorio comunale, la pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, nonché la loro apposizione sui tergicristalli dei veicoli e nelle cassette postali.

### **3) Pubblicità effettuata sui veicoli:**

- a) L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi "c" e "d", unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del Codice della Strada. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
- b) La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:
  - I.** che non sia realizzata mediante messaggi variabili;

- II.** che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
  - III.** che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
  - IV.** che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
  - V.** che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
- c) La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:
- I.** che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;
  - II.** che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm;
  - III.** che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere I e III sono alternative tra loro.
- d) L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
- I.** che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
  - II.** che la superficie della parte rifrangente non occupi più di 2/3 della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
  - III.** che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
  - IV.** che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;

V. che non sia realizzata mediante messaggi variabili;

VI. che non sia posizionata anche con vetrofanie, sui vetri dei finestrini che costituiscono uscita di emergenza (bus).

- e) In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
- f) All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
- g) Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada.
- h) E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 203, comma 2, del Regolamento di esecuzione del codice della strada, nonché dei rimorchi aventi le stesse caratteristiche e finalità dei veicoli di cui al predetto articolo, nonché delle tipologie di veicoli identificabili come "Posterbus" o simili. La sosta dei suddetti mezzi all'interno del territorio comunale, sia in area pubblica che privata, viene consentita solo previa immediata copertura del messaggio pubblicitario.

**4) Pubblicità effettuata all'interno delle aree di parcheggio, delle stazioni di servizio e delle stazioni rifornimento carburante:**

- a) Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
- b) Nelle stazioni di servizio i messaggi pubblicitari da esporre devono avere un contenuto



limitato all'attività esercitata o ai prodotti venduti, fatti salvi i limiti di cui al comma precedente.

c) La ditta concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre una insegna d'esercizio, anche luminosa, con l'eventuale dicitura di "Stazione di rifornimento" ovvero "Stazione di servizio", avente le seguenti caratteristiche:

- I.** dimensione massima di 20 mq., se parallela alla carreggiata o su pensilina;
- II.** dimensione massima di 3 mq. su supporto autonomo/palina e non parallela alla carreggiata;
- III.** le insegne non devono essere esposte lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi;
- IV.** deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna od impianto fisso, che riproduce il marchio di fabbrica, la ragione sociale, le diciture di cui sopra;
- V.** le insegne devono essere posizionate ad almeno metri due dalla carreggiata e in presenza di un ostacolo naturale, muro di un fabbricato o filari di alberi, devono essere allineate con esso.

### **Art. 18 - Termini per il rilascio dell'Autorizzazione**

- 1) Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio dell'Autorizzazione è di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.
- 2) Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui l'Amministrazione richieda di produrre ulteriore documentazione o chiarimenti.
- 3) Dalla presentazione della documentazione integrativa o dei chiarimenti richiesti riprenderà la decorrenza del termine per concludere il procedimento.
- 4) Qualora l'interessato non fornisca l'integrazione richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione l'istanza sarà respinta e archiviata.
- 5) Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati.

## **Art. 19 - Durata e rinnovo dell'Autorizzazione**

- 1) L'autorizzazione ha validità per tre anni ed è rinnovabile.
- 2) La domanda di rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza riportata sull'autorizzazione originaria, utilizzando esclusivamente la modalità telematica. Il modello, reperibile sul sito istituzionale dell'Ente, deve essere compilato in ogni sua parte e completo della necessaria documentazione in esso elencata.
- 3) Per le forme di pubblicità previste dall'art. 13, l'autorizzazione è sostituita dalla SCIA che ha durata illimitata.
- 4) In caso di gestione del servizio tramite Concessionario, le procedure autorizzatorie saranno definite nella Convenzione.

## **Art. 20 - Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione**

- 1) Alla scadenza dell'autorizzazione, o quando viene presentata una denuncia di cessazione, i relativi mezzi pubblicitari, nonché le eventuali strutture di sostegno, devono essere rimossi a cura e spese del soggetto intestatario del titolo autorizzativo.
- 2) Qualora non si ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1, vi provvede il Comune, previa diffida, addebitando al soggetto di cui sopra tutte le spese sostenute.
- 3) Per la conservazione e l'eventuale vendita del materiale rimosso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 507/93.

## **Art. 21 - Obblighi del titolare di Autorizzazione/Scia**

- 1) E' fatto obbligo al titolare di Autorizzazione o di SCIA di:
  - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nei casi di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente, ripristinando lo stato dei luoghi a proprie spese. In caso di mancato adempimento il Comune provvederà a spese dell'inadempiente.

## **Art. 22 - Manutenzione e sicurezza**

- 1) I cartelli e gli altri impianti pubblicitari sia opachi che luminosi devono avere sagoma regolare, non generare confusione con la segnaletica stradale, avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità prescritte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e di quanto stabilito dal presente Regolamento e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
- 2) I cartelli e gli altri impianti pubblicitari luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e devono risultare rifiniti anche sulla parte retrostante, anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista.
- 3) Il titolare dell'autorizzazione, all'atto della rimozione, per qualsiasi causa, dell'impianto, è tenuto al ripristino totale dello stato dei luoghi ed al rimborso di tutti i danni eventualmente arrecati.
- 4) Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
- 5) Il sistema d'illuminazione deve essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, in aderenza alle norme vigenti e al Piano degli Impianti Pubblicitari, preferibilmente non collegato alla rete elettrica, ma utilizzando sistemi di risparmio energetico.
- 6) Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a sollevare o comunque tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che possa essere avanzata in relazione a concessioni ed autorizzazioni di pubblicità e/o di impianti pubblicitari. Altresì, senza eccezioni o limiti

di sorta, è esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune.

- 7) Il titolare è responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione.
- 8) L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura, sostituzione e manutenzione in genere, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.
- 9) Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica, e/o sicurezza l'Amministrazione comunale, allorché non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio dell'impianto, addebitando agli interessati le relative spese.
- 10) L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione dei mezzi pubblicitari.

### **Art. 23 - Targhette di identificazione**

- 1) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato a titolo permanente, con esclusione delle insegne di esercizio e delle altre forme di pubblicità non considerate nel computo della superficie complessiva del Piano Generale degli Impianti, dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
  - a) amministrazione rilasciante;
  - b) soggetto titolare;
  - c) numero e data dell'autorizzazione;
  - d) data di scadenza.
- 2) La targhetta di cui sopra, deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniquale volta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

## **Art. 24 - Decadenza dell'Autorizzazione**

- 1) Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
  - a) la mancata installazione dell'impianto pubblicitario entro i termini previsti dall'Art. 12 comma 8 del presente Regolamento;
  - b) la violazione di norme di legge, del presente Regolamento, del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, nonché delle prescrizioni impartite dal Comune in ordine all'installazione, alla manutenzione, alla sicurezza ed al decoro dell'impianto;
  - c) il mancato pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.

## **Art. 25 - Revoca dell'Autorizzazione**

- 1) Il Comune potrà revocare l'autorizzazione e l'eventuale concessione, qualora la pubblicità sia effettuata su luoghi pubblici o comunque da tali luoghi percepibili nei seguenti casi:
  - a) per motivi di pubblico interesse;
  - b) quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a documenti ed elaborati tecnici alterati o non rispondenti al vero;
  - c) a seguito di contrasto tra le caratteristiche degli impianti installati e le previsioni di progetti o regolamenti di arredo adottati dal Comune.
- 2) In ogni caso, il provvedimento di revoca non preclude l'applicazione delle previste sanzioni tributarie per il mancato o tardivo pagamento e l'attivazione dei procedimenti esecutivi per il recupero del credito.
- 3) Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'atto di rimozione.
- 4) La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 5) Ove il titolare del mezzo non ottemperi alla rimozione nei termini stabiliti, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 67 del

presente Regolamento.

### **Art. 26 - Anticipata rimozione per ordine del comune**

- 1) In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza della autorizzazione, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità e dovrà provvedere a rimuovere l'impianto ed eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.
- 2) Qualora l'intimato non ottempererà all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 67 del presente Regolamento.

### **Art. 27 - Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità**

- 1) La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura delle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.
- 2) I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazioni sono da considerarsi abusivi.
- 3) Ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

### **Art. 28 - Adattamento delle forme pubblicitarie**

- 1) Il Settore Attività Produttive, entrati in vigore il presente Regolamento ed il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, procederà ad un censimento degli impianti pubblicitari attivi nel territorio comunale.
- 2) Al termine del censimento, al fine di garantire il pieno e completo adeguamento di tutti gli impianti pubblicitari regolarmente autorizzati al presente Regolamento e al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, si prevede un periodo della durata di dodici mesi, a far data dal termine del censimento, entro il quale, su impulso e per iniziativa o del Settore Attività Produttive, ovvero del Concessionario, si attueranno e perfezioneranno le procedure di adeguamento di detti impianti.
- 3) Al fine di realizzare l'obiettivo di cui al precedente comma, il Settore Attività Produttive, ovvero il Concessionario, procederà, con apposita comunicazione, ad invitare tutti i soggetti titolari degli impianti censiti, a presentare presso il Settore Attività Produttive, ove necessario, la documentazione comprovante la legittimità all'installazione di ogni singolo impianto di proprietà, al fine di verificare la conformità di ciascuna autorizzazione e/o impianto al presente Regolamento. Il procedimento amministrativo di verifica di conformità si concluderà entro novanta giorni con un provvedimento espresso, attestante la conformità/difformità dell'impianto. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 30 giorni, l'impianto sarà considerato privo di autorizzazione e, pertanto, verranno attivate le procedure di rimozione previste dalla normativa vigente.
- 4) Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari regolarmente autorizzati per i quali, in base alle distanze minime previste, occorre provvedere, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, alla rimozione, si procederà, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia. Tali impianti potranno essere ricollocati in altro tratto stradale, se disponibile, solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.
- 5) Le istanze per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e relativo Piano, saranno esaminate secondo la predetta normativa e ultimate con provvedimento espresso.

## **PARTE II**

### **DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'AFFISSIONE DEGLI ANNUNCI FUNEBRI SUGLI SPAZI COMUNALI**

#### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 29 – Oggetto e ambito di applicazione**



- 1) Il presente capo disciplina le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti, nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e ss. mm. e ii.
- 2) La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un' imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune di Pomezia nei limiti e secondo le prescrizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 507/1993 e ss. mm. e ii.

### **Art. 30 – Categoria delle località**

- 1) Le località del territorio del Comune, che è collocato nella classe III, sono suddivise in due categorie, speciale ed ordinaria, in relazione alla loro importanza, agli effetti dell'applicazione:
  - dell'imposta sulla pubblicità;
  - del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali.
- 2) Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa normale dell'imposta e del diritto del 150 per cento.
- 3) Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono precisate nell'elenco allegato al presente Regolamento (ALLEGATO 2), per costituirne parte integrante. La loro superficie complessiva non supera il 35 per cento di quella del "centro abitato" delimitato, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Le località non comprese nell'elenco di cui sopra ricadono nella categoria normale.
- 4) La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non dovrà superare la metà di quella complessiva stabilita nel presente Regolamento.

### **Art. 31 – Tariffe**

- 1) Le tariffe e le modalità di applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono quelle stabilite per legge, regolamento e delibera comunale vigenti nel periodo dell'imposta considerata.
  - Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro i termini previsti dalla legge.

- Poiché il pagamento dell'imposta sulla pubblicità annuale ha, di norma, scadenza nel mese di gennaio o comunque prima della definizione delle nuove tariffe, il Comune, sulla base della potestà regolamentare generale prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, può stabilire un'adeguata proroga per il versamento dell'imposta stessa.
- 2) In caso di mancata adozione di apposita deliberazione, le tariffe in vigore si intendono prorogate di anno in anno.

### **Art. 32 – Forme di gestione del servizio**

- 1) Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune in economia, fatta salva la possibilità di avvalersi di soggetti esterni qualificati per le sole attività di supporto.

### **Art. 33 – Funzionario Responsabile**

- 1) La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato.

## **CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ**

### **Art. 34 – Presupposto dell'imposta**

- 1) Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, ove per luogo aperto al pubblico si intende il luogo, anche privato, accessibile a chiunque, anche se solo in momenti determinati e con l'osservanza delle condizioni e limitazioni imposte da chi esercita un diritto sul luogo stesso.
- 2) Costituisce messaggio pubblicitario, qualsiasi figura, fregio, guarnizione, spazio, strumento di comunicazione visiva o acustica quando risulti oggettivamente idoneo a far conoscere alla

massa indeterminata di possibili acquirenti o utenti, il nome, l'ubicazione, i segni distintivi, i servizi, i prodotti, le attività del soggetto pubblicizzato in quanto si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico, consentendo di acquistare conoscenza del suddetto messaggio.

- 3) Pertanto, si considerano rilevanti ai fini dell'assoggettamento all'imposta di pubblicità:
  - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
  - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
  - c) i mezzi e le forme atte ad indicare o individuare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

### **Art. 35 – Soggetto passivo**

- 1) In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.
- 2) Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
- 3) L'imposta è dovuta anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui al precedente comma non usufruiscano in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.

### **Art. 36 – Computo della superficie tassabile**

- 1) L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
- 2) Mezzi pubblicitari
  - a) per i mezzi pubblicitari bifacciali o polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, singolarmente, da ciascuna faccia adibita alla pubblicità;
  - b) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
  - c) se la forma del mezzo è tale da non poter essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale

- mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici;
- d) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le targhe, le preinsegne e gli altri mezzi pubblicitari riguardanti diversi soggetti, ancorché collocati su un unico mezzo di supporto, qualora siano diversi i soggetti pubblicizzati;
  - e) è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art.7, comma 5, del D.L.vo 507/93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili;
  - f) i festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Non sono considerati in connessione i mezzi pubblicitari situati in località diverse seppure adiacenti, in quanto determinano una discontinuità percettiva della pubblicità.
  - g) sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione, i sostegni (piedi, pali, supporti, cornici ecc.), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria.

### **Art. 37 – Modalità di applicazione dell'imposta**

#### **1) Pubblicità ordinaria**

- a) per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare, è quella stabilita annualmente con apposita deliberazione di Giunta Comunale;
- b) per la pubblicità effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili, su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dalla lettera a);

- c) per le fattispecie pubblicitarie di cui alle lettere a) e b) che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista;
- d) per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia una superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5, la maggiorazione è del 100%.

## 2) Pubblicità effettuata con veicoli

- a) per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12 comma 1 del D.Lgs 507/93; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12 stesso Decreto;
- b) per i veicoli adibiti ad uso pubblico, l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato, l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede;
- c) per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe stabilite da apposita Delibera di Giunta Comunale;
- d) per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui al precedente comma è raddoppiata;
- e) la pubblicità di cui al comma 3 dell'art. 13 D.Lgs 507/93 si considera sempre annuale, a prescindere dal tempo in cui viene usato il veicolo e dalle sue eventuali soste per esigenze di servizio o di manutenzione;
- f) per i veicoli di cui al comma 3 di cui sopra non è dovuta l'imposta per l'identificazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa,

purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato, includendo nella nozione di “indirizzo”, anche il sito web, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di fax e simili;

- g) l’imposta non è dovuta altresì, per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;
- h) la pubblicità visiva effettuata sui veicoli di qualsiasi genere, compresi i mezzi speciali cosiddetti “vele” o “posterbus”, per conto proprio o altrui, mediante cartelli, manifesti, o altro, è consentita esclusivamente in forma itinerante mediante pagamento della relativa imposta, secondo le tariffe di cui alla deliberazione di approvazione delle tariffe annuali;
- i) è vietata la pubblicità itinerante realizzata mediante la sosta e la fermata, su aree pubbliche o su aree private visibili da aree pubbliche, di autoveicoli speciali di cui all’art. 54 lett. g) del D.Lgs. n. 285/92 e all’art. 203, comma II lett. q) del DPR n.495/92 e all’art. 56 del D.lgs 285/92 inerente rimorchi, utilizzati per la pubblicità quando siano uniti al veicolo trainante. Sugli stessi veicoli in sosta la pubblicità deve essere rimossa ovvero coperta in modo che sia privata di efficacia. Nel territorio comunale è vietata la sosta dei rimorchi utilizzati per la pubblicità itinerante, quando siano staccati dal veicolo trainante sia su suolo pubblico che su suolo privato con visibilità da aree pubbliche. Qualora ci siano le condizioni di sosta per questi mezzi, essi dovranno essere paragonati agli impianti pubblicitari fissi con le relative richieste di autorizzazione e regime sanzionatorio. I suddetti veicoli saranno rimossi qualora siano in sosta su area pubblica o aperta al pubblico e non abbiano ottemperato all’obbligo di rimuovere o coprire la pubblicità.

### 3) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

- a) per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l’imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa stabilita nella Delibera di Giunta Comunale annuale;

- b) per la pubblicità di cui alla lett. a) di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista;
- c) per la pubblicità prevista dalle lett. a) e b) effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe;
- d) per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa stabilita nella Delibera di Giunta Comunale annuale;
- e) qualora la pubblicità di cui alla lett. d), abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa pari alla metà di quella ivi prevista.

#### 4) Pubblicità varia

La tariffa dell'imposta è stabilita nella misura prevista da apposita Deliberazione di Giunta Comunale per la pubblicità effettuata attraverso le seguenti modalità:

- a) per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni;
- b) per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita;
- c) per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili;
- d) per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione;
- e) per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

## **Art. 38 – Applicazione maggiorazioni e riduzione imposta**

- 1) Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

## **Art. 39 – Pubblicità luminosa e illuminata**

- 1) Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

## **Art. 40 – Dichiarazione d'imposta**

- 1) Prima di iniziare la pubblicità, il soggetto passivo è tenuto a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate, oltre ai dati personali del richiedente, le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- 2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune o al Concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 3) La dichiarazione della pubblicità annuale, ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- 4) Non costituisce di per sé dichiarazione di pubblicità il pagamento eseguito con il versamento sul conto corrente postale, anche se nella causale posta a retro del bollettino sono riportati gli elementi costitutivi della fattispecie imponibile; pertanto, nell'ipotesi in cui non sia stata presentata la dichiarazione di pubblicità nei tempi e con le modalità indicati nel precedente comma 1 e, comunque, sia stato eseguito il pagamento (senza, quindi, dar luogo ad evasione



fiscale), si applica all'omissione la sanzione prevista nel comma 1 dell'art. 67 del presente regolamento.

### **Art. 41 – Casi di omessa dichiarazione**

- 1) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità:
  - a) effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
  - b) effettuata con veicoli;
  - c) effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

- 2) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità:
  - a) realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuata su schermi o pareti riflettenti;
  - b) effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
  - c) effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua;
  - d) effettuata con palloni frenati e simili;
  - e) effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
  - f) effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

### **Art. 42 – Pagamento dell'imposta**

- 1) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato nei termini e secondo le modalità stabilite nelle disposizioni normative vigenti e nel Regolamento generale delle entrate. In particolare:
  - a) l'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere presentata ai competenti uffici comunali secondo le procedure da essi stabilite in conformità alle vigenti normative;
  - b) per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a quello previsto dall'art. 9 comma 4 D.Lgs 507/93;
  - c) l'imposta è dovuta, ancorché l'impianto pubblicitario autorizzato sia privo di messaggio pubblicitario.

### **Art. 43 – Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali**

- 1) Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.

### **Art. 44 – Riduzioni di imposta**

- 1) Le riduzioni di imposta non sono cumulabili e si applicano alla tariffa finale di ciascuna tipologia pubblicitaria.
- 2) Qualora più di una delle riduzioni previste nel presente articolo siano riconducibili alla stessa fattispecie, si applica quella di maggiore entità.
- 3) La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici e religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. Sono esclusi dalla riduzione i circhi che utilizzano animali;
- d) la presenza di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, relative alle fattispecie previste nelle lett. a-b-c del precedente comma, all'interno del mezzo pubblicitario, mantiene la riduzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo non sia superiore al 10% del totale con un limite massimo di 1 mq.

### **Art. 45 – Esenzioni dall'imposta**

**1) Sono esenti dall'imposta:**

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando la pubblicità si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
- c) gli avvisi al pubblico, riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato, anche se contengono il logo dell'agenzia immobiliare;
- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, limitatamente ad un mezzo pubblicitario posto direttamente presso la sede o nelle immediate vicinanze; quando i mezzi sono più di uno, l'esenzione è concessa per quello che comporta il pagamento dell'imposta più bassa, mentre i restanti mezzi pubblicitari esposti godono della riduzione del 50%;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, sempre che la superficie del mezzo usato, qualora non espressamente stabilita, non superi il mezzo metro quadrato di superficie;
- l) la pubblicità delle proprie iniziative effettuata da enti morali e non aventi scopo di lucro che hanno finalità sociali e di pubblica utilità;
- m) la pubblicità inerente la donazione del sangue;
- n) la pubblicità esposta sui veicoli come descritto nell'art. 37 comma 2 del presente regolamento;
- o) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; detta superficie è da calcolare per ogni sede nel caso di pluralità di sedi nello stesso Comune;
- p) la pubblicità effettuata mediante proiezione all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.

## **CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Art. 46 – Istituzione e finalità del servizio**

- 1) E' istituito, in tutto il territorio comunale, il servizio delle pubbliche affissioni.
- 2) Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire, specificatamente, l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

### **Art. 47- Spazi per l'affissione**

- 1) La superficie da adibire alle pubbliche affissioni è quella prevista dall'Art 6 comma 6 del presente Regolamento, redatto nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 18 comma 3 del D. Lgs. 507/93.
- 2) Gli spazi in cui è consentita l'affissione, sono individuati nel Piano Generale degli Impianti, distinti per tipologia e utilizzo, in relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del D.L.vo 507/93 e la loro superficie viene così ripartita:
  - a) affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica 50 %;
  - b) affissioni di natura commerciale svolta dal servizio delle pubbliche affissioni 50 %.
- 3) La superficie da destinare alle affissioni dirette su impianti privati, anche per conto terzi, effettuate su aree pubbliche da privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, non potrà essere complessivamente superiore al 20% di quella di cui al comma 1.

### **Art. 48 – Soggetto passivo**

- 1) Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni, coloro che richiedono il servizio, e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

## **Art. 49 – Modalità per le pubbliche affissioni**

- 1) Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico, a norma dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 507/93, salvi i casi previsti dall'art. 52 del presente Regolamento.
- 2) I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente, il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti.
- 3) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo ed ha scadenza al 10° giorno. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera causa di forza maggiore; in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente e indicare il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
- 5) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione con l'indicazione del giorno in cui l'affissione avrà luogo.
- 6) Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni, oppure chiedere che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
- 7) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 8) La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata, non costituisce nuova o separata commissione se non ancora eseguita; l'eventuale integrazione viene comunque quietanzata con una nuova bollettazione richiamandone la relativa già emessa e potrà essere accettata fermo restando la precedenza acquisita dalle commissioni che nel frattempo fossero pervenute. In nessun caso l'integrazione potrà essere inclusa in una

quietanza già emessa apportando correzioni a meno che la data dell'attestazione del versamento dell'integrazione non sia uguale a quella del primo versamento.

- 9) Le eventuali variazioni o aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi, sono considerate nuove e distinte affissioni.
- 10) Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi; detta disponibilità viene a cessare se l'interessato non consegna i manifesti richiesti nei due giorni successivi.
- 11) Nel periodo temporale per il quale è stato corrisposto il diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune, oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.
- 12) Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni, possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione; la mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto, comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
- 13) Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni pervenute.
- 14) Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti, sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
- 15) Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge penali, civili e fiscali vigenti in materia.
- 16) Relativamente alla esposizione di affissioni concernenti gli spettacoli viaggianti, il Comune dispone a carico degli interessati, la prestazione di una cauzione di € 500,00 a garanzia di eventuali violazioni del presente regolamento, da versarsi, anticipatamente, nelle casse del Comune, che ne rilascerà ricevuta, e che sarà restituita in assenza di violazioni; in difetto, il Comune avrà possibilità di rivalersi per le relative competenze tributarie e sanzionatorie.

17) Il Comune farà eseguire, almeno una volta a quadrimestre, i necessari controlli, attraverso i propri servizi, circa la regolarità delle affissioni, sia per quanto riguarda le procedure, sia per quanto riguarda le modalità ed i tempi di affissione; di tali controlli verrà redatto rapporto da consegnare al Dirigente competente.

### **Art. 50 – Affissioni di urgenza – festive – notturne**

- 1) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, compatibilmente alla disponibilità degli spazi e della reperibilità del soggetto gestore del servizio affissioni, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 26,00 per ogni commissione, ai sensi dell'art. 22 c. 9 del D. Lgs. 507/93.
- 2) Le commissioni affissionistiche da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a due ore precedenti l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano dell'ufficio, sempreché preavvisate con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.
- 3) Le commissioni da eseguire il giorno seguente o in quelli successivi, escluso il festivo ed il prefestivo, saranno accettate fino a un'ora prima precedente a quello di chiusura pomeridiana dell'ufficio.
- 4) I manifesti del Comune, di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni, saranno ritirati fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza, in ogni caso preceduti da opportuno preavviso.

### **Art. 51 – Diritti sulle pubbliche affissioni**

- 1) Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nella misura risultante dalle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui al presente regolamento.



## **Art. 52 – Misura del diritto**

- 1) La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è quella stabilita annualmente con delibera di Giunta Comunale.
- 2) Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%.
- 3) Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
- 4) Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.
- 5) Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità, si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

## **Art. 53 – Pagamento del diritto**

- 1) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni, deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo versamento secondo le modalità indicate nel vigente Regolamento Generale delle Entrate, scaricabile dal sito internet istituzionale.

## **Art. 54 – Riduzioni del diritto**

- 1) La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici e religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

- e) per gli annunci mortuari e connessi avvisi di commemorazione.
- 2) La presenza di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale all'interno del manifesto, mantiene la riduzione del diritto a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo non sia superiore al 10% del totale, con un limite massimo di 1 mq.

### **Art. 55 – Esenzioni dal diritto**

- 1) Sono esenti dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, ivi comprese quelle relative a iniziative di carattere culturale, sociale, sportive, turistiche, educative, economiche e similari, ancorché in presenza di sponsor, purché tali iniziative siano poste in essere direttamente dal Comune ed i manifesti siano esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle provincie in materia di tributi;
  - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### **Art. 56 – Oneri per la rimozione dei manifesti**

- 1) Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

## **CAPO IV – AFFISSIONI FUNEBRI**

### **Art. 57 – Oggetto e ambito di applicazione**

- 1) Il presente capo disciplina le procedure per l'affissione e la defissione degli annunci funebri e dei corrispondenti annunci di ringraziamento, degli annunci relativi ad anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi effettuate dal Comune sugli appositi spazi comunali previsti dal successivo art. 60.
- 2) Il presente capo non regola le affissioni sugli spazi appositamente dedicati ai gruppi religiosi o comunque su spazi privati.

### **Art. 58 – Luoghi di affissione**

- 1) Gli spazi dedicati all'affissione degli annunci funebri e dei ringraziamenti sono indicati nell'elenco appositamente predisposto a tale scopo e aggiornato dall'ufficio tecnico comunale competente e disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

### **Art. 59 – Modalità di affissione e defissione**

- 1) Considerata la particolare natura dell'affissione di necrologi e ringraziamenti funebri, al fine di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze delle Agenzie Funebri, i privati cittadini utenti del servizio e le esigenze organizzative e funzionali dell'Ente, si rende necessario regolamentare il servizio così come segue:
  - a) le affissioni sono da effettuarsi a cura del servizio incaricato per le pubbliche affissioni, individuato dal Comune di Pomezia secondo le procedure normative vigenti, entro 4 ore dal momento della consegna dei manifesti, disciplinata al successivo comma 2, compatibilmente con la disponibilità degli spazi e fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3;
  - b) devono essere affissi solo fogli di dimensioni non superiori a 42 cm di larghezza e 29,7cm di altezza (equivalente di un foglio formato "A3") sia per gli annunci funebri che per gli annunci di ringraziamento;

- c) l'Ente provvede all'affissione e defissione degli annunci, pertanto è vietato togliere o coprire gli annunci delle altre imprese di onoranze funebri, gruppo o ente interessati;
  - d) La permanenza massima dei manifesti di cui all'art. 59 c.1 sugli spazi assegnati non può superare i quattro giorni comprensivi di quello nel quale l'affissione è stata effettuata;
  - e) Ciascuna commessa non potrà superare un numero massimo di 20 annunci da affiggere su tutto il territorio comunale. Il numero massimo di manifesti a plancia per defunto non può superare l'unità.
- 2) Per l'affissione di necrologi nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 18.00 le Agenzie di onoranze funebri sono tenute a presentare, nello stesso giorno dell'affissione, via pec all'ufficio tributi, apposita dichiarazione resa sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante e corredata da documento di riconoscimento, nella quale viene comunicato al servizio comunale il numero di manifesti affissi e la loro localizzazione, secondo la modulistica fornita dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale. Il pagamento dei diritti dovuti, comprensivi del diritto di urgenza previsto dall'art. 22 c. 9 del D. Lgs. 507/93 ove ne ricorrano le condizioni, dovrà essere effettuato mediante bonifico intestato al Comune di Pomezia – servizio di tesoreria e dovrà essere allegato alla documentazione di cui sopra. Le Agenzie di Onoranze Funebri dovranno consegnare il materiale oggetto di affissione direttamente alla società incaricata del servizio, previa esibizione e rilascio, nelle mani della medesima, di copia della documentazione di cui al comma 2, già inviata via pec. La società incaricata dell'affissione provvederà a redigere apposito rapporto giornaliero di ogni singola affissione, contenente le attività espletate con allegata la documentazione consegnata all'incaricato dalla relativa agenzia.
- 3) Esclusivamente per l'affissione di necrologi nei giorni di domenica e festivi in cui il servizio comunale di affissione non è attivo, è fatta salva la possibilità per le Agenzie di onoranze funebri di effettuare direttamente in proprio l'affissione, con applicazione del diritto di urgenza previsto dall'art. 22 c. 9 del D. Lgs. 507/93, con obbligo di presentare via pec al servizio tributi, nello stesso giorno dell'affissione, apposita dichiarazione resa sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante e corredata da documento di riconoscimento, nella quale viene comunicato al servizio comunale il numero di manifesti affissi e la loro localizzazione, secondo la modulistica fornita dal Comune e scaricabile dal proprio sito istituzionale. Il pagamento dei diritti dovuti dovrà essere effettuato mediante bonifico sul

conto corrente intestato al Comune di Pomezia e dovrà essere allegato alla documentazione di cui sopra. Le Agenzie Funebri sono tenute a redigere apposito rapporto finale di affissione secondo le indicazioni e la modulistica fornita dall'ente. Le affissioni effettuate direttamente in proprio sono soggette ai vincoli del regolamento comunale e conseguentemente alla vigilanza da parte dell'Ente nonché all'applicazione delle sanzioni previste, qualora effettuate in maniera difforme dal regolamento.

- 4) Il servizio di affissioni viene garantito secondo il criterio cronologico di arrivo delle istanze, nei limiti delle disponibilità degli spazi ed in considerazione del numero e dell'entità delle istanze pervenute. Nel caso di indisponibilità di spazi nelle plance comunali richieste, le affissioni dovranno essere effettuate nelle ulteriori plance disponibili sul territorio comunale. In tal caso, i soggetti che procedono ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a darne riscontro nel rapporto finale.
- 5) Il servizio di affissione di cui al presente articolo è attivo dalle ore 08.00 alle ore 18.00 e pertanto è sospeso dalle ore 18.01 alle ore 07.59 o in caso di condizioni meteo avverse.

### **Art. 60 – Divieto di pubblicità**

- 1) Sugli annunci funebri e di ringraziamento è vietata qualunque forma di pubblicità.
- 2) È consentito inserire in calce all'annuncio solo ed esclusivamente le seguenti indicazioni:
  - a) impresa di onoranze funebri, gruppo o ente interessati che effettuano il servizio funebre ovvero, in alternativa, la ditta che ha curato l'affissione dell'annuncio;
  - b) il Comune in cui ha sede l'impresa di onoranze funebri, il gruppo o l'ente interessato e il relativo numero di telefono o mail.
- 3) L'indicazione di cui al precedente comma 2 deve rispettare tassativamente i seguenti requisiti:
  - a) va riportata la dicitura "*Servizio funebre effettuato dalla ditta*", seguita dalle altre indicazioni previste dal comma 2, a condizione che sia sviluppata su un'unica riga e con dimensioni appropriate;
  - b) è vietato l'uso di marchi, loghi o simili.

## **Art. 61 – Pagamento del diritto**

- 1) Per l'effettuazione delle affissioni di annunci funebri e di ringraziamento è dovuto al Comune un diritto sulle pubbliche affissioni, la cui tariffa è deliberata annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del bilancio. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, limitatamente all'anno di imposta 2017, sono dovute le tariffe deliberate con Delibera di Giunta Comunale n. 257/2016 (tariffa per manifesti 70x100 con riduzione di cui all'art. 58 comma 1 lett. e) del presente regolamento e, ove previsto, applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 22 c. 9 D. Lgs. 507/93).
- 2) Le imprese di onoranze funebri, il gruppo o l'ente interessati che affiggono direttamente i manifesti in trattazione debbono provvedere ai sensi del precedente articolo 61.
- 3) L'ufficio preposto alla gestione dei diritti sulle pubbliche affissioni porrà in essere tutte le iniziative necessarie a favorire le imprese nell'assolvimento delle obbligazioni di cui ai commi precedenti.

## **Art. 62 – Sanzioni**

- 1) In caso di violazione delle norme del presente Capo è applicata alla impresa di onoranze funebri, gruppo o ente a cui è riferibile l'annuncio o l'affissione, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 per ogni singolo foglio di annuncio.
- 2) La Polizia Locale è l'organo competente per l'accertamento delle violazioni.
- 3) Il Comune può provvedere d'ufficio alla rimozione in danno degli annunci o alla copertura dell'eventuale pubblicità effettuati in violazione del presente regolamento.
- 4) Il Comune può provvedere d'ufficio alla rimozione in danno degli annunci affissi su aree diverse dagli spazi indicati nell'elenco di cui all'art. 60.
- 5) Il Dirigente dell'Area Finanziaria, Servizio Tributi, è l'autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione, ovvero l'ordinanza di archiviazione ai sensi degli artt. 18 e ss. della legge n. 689/81.
- 6) Le sanzioni sono stabilite in applicazione dell'art. 7-bis del D.lgs. n.267/2000 e della legge n. 689 del 18.11.1981 a cui si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Art. 63 – Rimborsi**

- 1) Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta libera, in ordine alla quale il Comune è tenuto a provvedere nel termine di 90 giorni dalla richiesta.
- 2) Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo, gli interessi nella misura di legge a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

### **Art. 64 – Rettifica ed accertamento d'ufficio**

- 1) Il Comune, entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
- 2) Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
- 3) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta.

### **Art. 65 – Sanzioni tributarie**

- 1) Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art.8 del D.L.vo 507/93, si applica la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65 (art.23 D.L.vo 507/93 modificato dall'art. 12 lett. a, comma 1, D.L.vo 473/97).

- 2) Per la dichiarazione infedele, si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggiore imposta o diritti dovuti; se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.
- 3) Per l'omesso o ritardato pagamento di ogni tributo, si applica una sanzione pari al 30% del tributo evaso (art. 13 D.L.vo 471/97).
- 4) Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, in forza del disposto dell'art.17, commi 2 e 3, D.L.vo 472/97, sono ridotte a un quarto, e comunque in misura non inferiore al 25 per cento del tributo dovuto, se il pagamento del tributo e della sanzione viene effettuato entro il termine di 60 giorni.

### **Art. 66 – Ravvedimento**

- 1) Se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione del 30% prevista nei casi di mancato pagamento del tributo o di una rata, è ridotta secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina delle entrate comunali.
- 2) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- 3) Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione; lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti.

### **Art. 67 – Sanzioni amministrative**

- 1) Il Comune, ovvero il Concessionario, è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
- 2) L'installazione abusiva di qualsiasi mezzo pubblicitario, l'affissione abusiva di manifesti, le violazioni dei titoli di autorizzazione e di ogni norma del presente regolamento, sono sottoposte all'applicazione della sanzione amministrativa da € 206,58 a € 1.549,37.



- 3) Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione, è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
- 4) Il Comune, dispone altresì, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale e in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune, ovvero il Concessionario provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
- 5) Il Comune, ovvero il Concessionario, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.
- 6) Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie di cui all'art 67 del presente regolamento, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
- 7) Nell'ipotesi in cui il mezzo pubblicitario abusivo rechi un grave pregiudizio od un imminente pericolo di danno a persone o cose, ovvero sia di ostacolo alla normale e regolare circolazione dei veicoli e dei pedoni, il Comune, ovvero il Concessionario dandone notizia al Comune, può disporre la rimozione d'autorità senza necessità della preventiva notifica, al trasgressore, della contestazione dell'illecito commesso.
- 8) Il mezzo pubblicitario rimosso è depositato in appositi locali dell'Amministrazione, ovvero del Concessionario.
- 9) Le spese sostenute dal Comune o dal Concessionario per la rimozione d'ufficio e per il deposito sono addebitate ai responsabili della violazione.
- 10) Le spese di deposito sono determinate in Euro 1 giornaliera per ogni metro quadrato di impianto pubblicitario.
- 11) Entro e non oltre 90 gg. il responsabile del mezzo può ottenere la restituzione dello stesso a condizione che prima estingua l'intero debito relativo al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, delle soprattasse, delle spese di rimozione e di custodia, degli interessi e di tutte le somme accessorie; trascorso inutilmente il suddetto termine, il Comune, ovvero il Concessionario, a scelta insindacabile, può distruggere il mezzo pubblicitario.
- 12) I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune e sono, dallo stesso, destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al comune, alla

vigilanza nello specifico settore e all'aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

- 13) In caso di affidamento ai sensi dell'Art. 2-bis del presente Regolamento, il Concessionario dovrà provvedere a segnalare alla Polizia Locale ogni forma di abusivismo affinché si adottino i dovuti provvedimenti sanzionatori.

### **Art. 68 – Interessi**

- 1) Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini prescritti per l'imposta e per il diritto e per le relative sanzioni, si applicano interessi di mora nella misura di legge per ogni semestre compiuto.

### **Art. 69 – Riscossione coattiva**

- 1) L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento, è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al DPR 602 del 29/09/73 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

### **Art. 70 – Contenzioso**

- 1) Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso da proporsi, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'accertamento, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ai sensi del D.L.vo 546/92, e, in seconda istanza, alla Commissione Tributaria Regionale. E' obbligatorio il procedimento di mediazione tributaria ex art. 17 bis D.Lgs. 546/92 per le fattispecie ivi contemplate.

## **Art. 71 – Disposizioni finali e transitorie**

- 1) Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi del D.Lgs.267/2000, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultima pubblicazione. Limitatamente alle disposizioni di carattere economico finanziario relative alle entrate tributarie il Regolamento sarà efficace a partire dal 1 gennaio dell'anno d'imposta 2018.
- 2) Contestualmente, si intendono abrogati ad ogni effetto di legge, i precedenti regolamenti, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme, ad eccezione di quelle previste in vigenti Regolamenti speciali.
- 3) Per quanto non disposto dal presente regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel D.L.vo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.